MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESPULSIONI E DI ALLONTANAMENTI PER TERRORISMO E PER MOTIVI IMPERATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 1

Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo

All'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione e' immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento e' disposta dal questore ed e' sottoposta alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998. 2-bis. Se il destinatario del provvedimento e' sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998.";

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Versione in vigore dal 2 gennaio 2008, non più in vigore dal 3 marzo 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-espulsioni-e-di-allontanamenti-per/art-1-misure-in-tema-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

espulsione-dal-territorio-nazionale-per-motivi-di/versione/0